

## ***Primo Piano - Pensioni di Reversibilità e Cumulo. Storica sentenza della Corte Costituzionale***

**Roma - 30 giu 2022 (Prima Pagina News) La Corte Costituzionale affida ad un semplice comunicato-stampa una delle notizie più attese dal mondo delle vedove, e comunque una delle sentenze più interessanti di questi anni in tema di pensioni e di reversibilità delle pensioni.**

La Corte Costituzionale parla chiaro. La pensione di reversibilità non può essere decurtata – in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario – di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. È questo che sancisce la Corte con la sentenza n. 162 depositata oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), accogliendo una questione sollevata dalla Corte dei conti del Lazio sull'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario. Nella fattispecie, la titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare il trattamento pensionistico di una somma superiore all'importo di questi redditi. La Corte ha quindi rilevato l'irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all'istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. “Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, - precisa la nota ufficiale della Corte Costituzionale- finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali. Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi”. Per chi volesse leggere per intero la sentenza della Corte vi rimando al link qui di seguito: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=162>

*di Pino Nano Giovedì 30 Giugno 2022*